



REGIONE
PUGLIA

ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO,
POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE

Regione Puglia
Segreteria Ass.to Qualità del Territorio

AOO_SP1
31/03/2016 - 000245
Prot. Uscita - Registro: Protocollo Generale

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale
gabinetto.presidente@regione.puglia.it

p.c. Presidente del Consiglio Regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Ai consiglieri regionali
Mario Conca
Conca.mario@consiglio.puglia.it

Antonio Trevisi
Trevisi.antonio@consiglio.puglia.it

Cristian Casilli
Casilli.cristian.consiglio.puglia.it

OGGETTO: **Interrogazione a risposta scritta n. 190** presentata dai Consiglieri
Trevisi, Casili e Conca

Con riferimento all'interrogazione a risposta scritta n. 190, acquisita agli atti della
Segreteria Particolare in data 2 marzo 2016 con n. 182, sentito il dirigente della Sezione
Urbanistica si riferisce quanto segue.

Gli interroganti premettono che "la normativa nazionale secondo la procedura prevista
dall'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, riporta ... Per ampliamento si intende l'aumento della
precedente dimensione dell'attività in atto sino al limite massimo del raddoppio
dell'esistente superficie coperta e/o volume" e che la Regione Puglia, negli "Indirizzi per
l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n.160/2010 -Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", approvati con
D.G.R. n. 2581 del 22/11/2011, definisce "il 100% di Ampliamento il limite oltre il quale
si andrebbe a configurare una nuova realizzazione (e ad alterare i parametri
urbanistici)."

Sulla base di dette premesse, e riferendo altresì di "casi in cui, in fase autorizzativa, si è
interpretata la norma in maniera controversa, consentendo la deroga alle normative
succitate", gli interroganti chiedono di conoscere:

- 1) Se, riferendosi al limite del 100% per gli ampliamenti di opifici
produttivi già esistenti sul territorio regionale, esso sia già il limite

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5404347 - Fax: 080 5407887
mail: assessore.territorio@regione.puglia.it
pec: assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it

190
x. n. 2016

R.c.
12/04/2016



**massimo ammissibile, non ulteriormente derogabile, e raggiungibile
previa dimostrazione del pubblico interesse;**

In merito si premette che, il legislatore statale, nell'ambito dei procedimenti di variante semplificata ex art.8 del D.P.R. n. 160/2010 (già art. 5 D.P.R. n. 447/1998), non ha dettato per gli ampliamenti di impianti produttivi esistenti una disciplina differente da quella per la realizzazione di nuovi impianti.

La Giunta Regionale, tuttavia, recependo un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, nel formulare gli indirizzi applicativi della normativa statale, con la DGR n. 2000/2007, prima, e con la DGR n. 2581/2011, successivamente, ha stabilito che *"La verifica circa la sussistenza del requisito della insufficienza delle aree non è necessaria nei soli casi di interventi consistenti nell'ampliamento, nella cessazione/riattivazione o nella ristrutturazione dell'attività produttiva."* (par. 3 della DGR n. 2581/2011).

A tal fine, la medesima DGR n. 2581/2011 ha definito l'ampliamento come *"l'aumento della precedente dimensione dell'attività in atto, sino al limite massimo del 100% dell'esistente superficie coperta e/o volume"*, specificando che *"una quantità superiore configurerebbe nella sostanza una nuova realizzazione. Ciò che qualifica un determinato intervento come ampliamento è dato da elementi funzionali oltre che fisici. Pertanto, può considerarsi la realizzazione di nuovi manufatti fisicamente connessi alla struttura originaria e per i quali sussista un nesso funzionale tra l'attività a svolgersi nei nuovi manufatti e quella in corso."*

Da quanto premesso deriva che il limite del 100% non costituisce un limite massimo ammissibile per gli interventi di ampliamento, ma viceversa costituisce solo il limite, da valutarsi in relazione alla dimensione dell'attività in atto al momento dell'istanza, oltre il quale gli interventi medesimi vanno a configurare, sostanzialmente, nuove realizzazioni e come tali presuppongono anche la necessaria verifica del requisito "della inesistenza e della insufficienza" delle aree come specificato al paragrafo 3 dei citati "Indirizzi" regionali.

Resta ferma, naturalmente, la necessità di valutare l'ammissibilità dell'intervento - sia esso di ampliamento o di nuova realizzazione- sotto tutti i restanti profili definiti dalla normativa statale e regionale e della pianificazione territoriale sovraordinate.

- 2) Se, nella definizione e dunque nel computo delle volumetrie esistenti e di progetto, i silos per lo stoccaggio delle produzioni olearie o cerealicole, possano essere considerati volumi tecnici o meno, a fronte delle molteplici sentenze che sanciscono che con la realizzazione degli stessi si vada a costituire una nuova volumetria.

In ordine al secondo quesito, si premette che il legislatore statale non fornisce una definizione di "volume tecnico" di talché occorre far riferimento alle specifiche norme

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO,
POLITICHE ABITATIVE**

L'ASSESSORE

dei piani urbanistici comunali e ove necessario alla giurisprudenza e alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474/1973.

Ciò posto, si rileva che in termini generali i silos per lo stoccaggio delle produzioni olearie e cerealicole, alla luce della prevalente giurisprudenza, devono essere considerati volumi (e quindi nuove costruzioni) fatte salve, tuttavia, le ipotesi in cui le Norme Tecniche degli strumenti urbanistici comunali non li escludano espressamente dal computo delle volumetrie assentibili (volumi tecnici).

Al riguardo, infatti, va considerato che il procedimento ex art. 8 del D.P.R. n.160/2010 integra un'ipotesi di variante alle previsioni dello strumento urbanistico, e pertanto a quest'ultimo deve farsi prevalente riferimento - sempre nel rispetto della normativa sovraordinata - nell'individuare definizioni e parametri.

Il dirigente di Servizio
Dott. Giuseppe Musicco

Il dirigente di Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Arch. Anna Maria Curcuruto

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5404347 - Fax: 080 5407887
mail: assessore.territorio@regione.puglia.it
pec: assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it